

# COMUNE DI PINASCA

## Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista

*In attuazione della legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, della Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, della Legge 17 agosto 2005 n. 174 e della Legge 2 aprile 2007, n.40.*

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 27.11.2014

## INDICE

<b>Articolo 1</b>	Definizioni
<b>Articolo 2</b>	Attività consentite
<b>Articolo 3</b>	Requisiti per esercitare l'attività
<b>Articolo 4</b>	Procedura di segnalazione certificata di inizio attività
<b>Articolo 5</b>	Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
<b>Articolo 6</b>	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività
<b>Articolo 7</b>	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti
<b>Articolo 8</b>	Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente
<b>Articolo 9</b>	Altre disposizioni igienico-sanitarie
<b>Articolo 10</b>	Subingresso
<b>Articolo 11</b>	Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione
<b>Articolo 12</b>	Obbligo esposizione titolo abilitativo, tariffe, orari
<b>Articolo 13</b>	Vigilanza e sanzioni
<b>Articolo 14</b>	Disposizioni transitorie e finali

## **Articolo 1 – Definizioni**

### **1. Acconciatore**

L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura, possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735, nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

### **2. Estetista**

Tale attività consiste in prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo e prevalente sia quello di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: essa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 (allegato A alla Legge, come sostituito dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110, ed al presente regolamento), e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico indicate nel nomenclatore ufficiale della Regione Piemonte.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

## **Articolo 2 – Attività consentite**

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte nelle forme previste per la vendita su area pubblica. Non è ammessa la coesistenza di un'attività regolata dal presente regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse qualora i titolari siano soggetti diversi. Non è inoltre ammessa la vendita di prodotti alimentari ad eccezione dei prodotti strettamente attinenti ai trattamenti effettuati e fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi e professionali richiesti.

2. Le attività possono essere, altresì, esercitate presso, istituti assistenziali con ricovero permanente, comunità varie, ospedali, alberghi, case di cura, centri medici specializzati, palestre, circoli privati, istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa, sempreché sia stata presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 17 agosto 2005 n. 174, dall'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, e della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.

4. Negli esercizi disciplinati dal presente regolamento sono vietate altre attività non

espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5. Le attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte a preventiva Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le seguenti autocertificazioni:

- a) che sono presenti tutti i requisiti previsti dall'articolo 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alla lettera f);
- b) che i soggetti che effettuano le prestazioni, ove non siano in possesso della relativa qualificazione professionale, non eseguono le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
- c) che i locali e le attrezzature hanno i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;
- d) che le prestazioni non sono effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

6. I gestori di corsi didattici, che possono effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:

- oggetto e caratteristiche del corso;
- data inizio e fine corso;
- orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
- nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici.

Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.

7. Le attività di cui al presente regolamento esercitate temporaneamente in occasione di fiere, di iniziative dimostrative o di corsi di formazione o di aggiornamento organizzati da enti autorizzati o dalle Associazioni del comparto, devono essere svolte da persone in possesso dei requisiti professionali e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie.

8. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore e/o di estetista, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti ed ai servizi effettuati, al fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, e successive modificazioni.

### **Articolo 3 – Requisiti per esercitare l'attività**

1. L'attivazione di un nuovo esercizio di acconciatore o estetista, o il trasferimento di sede degli stessi, o modifica dell'attività, è subordinata alla presentazione al Comune di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati, a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- a) requisito della regolare costituzione della società e dell'iscrizione al registro imprese della

C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;

- b) requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi;
- c) requisito della conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed edilizi;
- d) requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
  - in caso di impresa individuale, in capo al titolare dell'azienda o, solo in caso di impresa individuale non artigiana, in capo ad un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale;
  - in caso di società, in capo alla persona designata ad assumere la responsabilità tecnica, come socio o dipendente con contratto conforme alla vigente normativa sul diritto del lavoro;
- e) disponibilità dei locali;
- f) superficie minima dei locali a norma del successivo articolo 6.

2. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di acconciatore o di estetista deve essere designato un differente direttore tecnico, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa.

Il soggetto in possesso della qualificazione professionale che assume la direzione dell'azienda deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura. In caso di assenza per malattia il direttore tecnico deve essere sostituito, dandone tempestiva comunicazione al Servizio Commercio del Comune.

3. Un'impresa può essere titolare di più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. In caso di impresa artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di esercizi non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

4. Un esercente che oltre alla propria attività sia titolare di un esercizio presso una convivenza, per svolgere il servizio esclusivamente a favore dei membri della stessa, deve garantire la presenza del direttore tecnico nei modi previsti dal comma precedente oppure svolgendo l'attività in orari diversi da quello della sede principale, con l'ausilio, in quest'ultimo caso, del direttore tecnico di tale sede.

5. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio previa presentazione di un'unica Segnalazione Certificata di Inizio Attività alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

6. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'attività è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 11.

7. In caso di acquisto di azienda esercente sia l'attività di acconciatore sia quella di estetista, la voltura della relativa autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività è subordinata alla presenza di entrambe le qualificazioni professionali. Qualora manchi la

qualifica professionale per l'attività di acconciatore è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti ed ottenere la conseguente voltura del titolo abilitativo. Parimenti, qualora manchi la qualifica professionale per l'esercizio dell'attività di estetista è ammessa la sospensione dell'attività per un anno come nel caso precedente. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito e senza che sia stata chiesta la voltura dell'autorizzazione/denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività quest'ultima decade.

#### **Articolo 4 – Procedura di segnalazione certificata di inizio attività**

1. All'atto della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività devono essere presenti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 1, oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

In particolare per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, la loro sussistenza deve essere autocertificata utilizzando l'apposita modulistica.

2. In caso di possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 punti a), b), c), d) ed e), nonché della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA allo Sportello Unico delle Attività Produttive; nel caso l'attività venga iniziata in data successiva, il lasso di tempo tra la data di presentazione e la data di apertura non potrà essere superiore a 60 giorni.

Qualora dalle verifiche sulle autocertificazioni relative ai requisiti succitati se ne rilevi l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto di esercitare l'attività segnalando agli organi competenti la presenza di false dichiarazioni.

Copia delle autocertificazioni relative ai requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi vengono inviate al competente Ufficio dell'A.S.L. per lo svolgimento dell'attività di controllo.

3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di acconciatore ed estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico delle Attività Produttive.

#### **Articolo 5 – Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono avere:

a) un'altezza non inferiore a mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1.000 mt. s.l.m. e di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1.000 mt. s.l.m. (D.M. 05.07.1975);

b) la superficie aero illuminante non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956, art. 10);

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria, in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili.

2. Servizi igienici interni all'edificio in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente. Tutti i servizi igienici, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
  - pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili;
  - le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotate di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di acconciatore, di antilatrina con porta a chiusura automatica.
3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa.
4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla A.S.L. competente (ex art. 8 D.P.R. 19.03.1956, n. 303) e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
  - a) le separazioni di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente;
  - b) presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscono almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
  - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
  - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati.
6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. competente, installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso l'esercizio dell'acconciatore stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.
7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956 n. 303, art. 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale per la raccolta delle immondizie. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario apposito locale ove posizionare tali contenitori;
9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.
10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di acconciatore devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.
11. Al titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.
  - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
  - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
  - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
  - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
  - e) per ogni nuovo cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
  - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
  - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e dopo abbondante lavaggio con acqua devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee dei clienti come forbici o altri strumenti metallici deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso, ove esistono in commercio. Tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; in ogni caso tutti gli strumenti del mestiere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi, prima dell'uso, in alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'Ufficio di igiene pubblica quale organo sanitario di vigilanza;



- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
  - i) in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta al controllo medico;
  - j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
  - k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
  - l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
  - m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
  - n) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre eseguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
  - o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
  - p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
  - q) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi contenitori. Per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121 gradi C. per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170 gradi C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la clorammina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
  - r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;
12. Il titolare dell'esercizio segnalerà al Servizio d'Igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti.
13. Le acque reflue provenienti dalle attività di acconciatore o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 – 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14 purché

rientrano nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

#### **Articolo 6 – Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività**

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli precedenti, per le SCIA di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):
  - a) acconciatori: mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;
  - b) estetisti: mq. 14.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

#### **Articolo 7 – Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti**

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente regolamento.
2. L'attività di acconciatore può esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
4. L'attività di acconciatore può esercitarsi, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio d'igiene pubblica o del Direttore sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

#### **Articolo 8 – Requisiti igienici per l'attività svolta nel domicilio dell'esercente**

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
  - a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri. Questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino

ed alla tazza. Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.

b) impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio d'igiene pubblica competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 da pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

c) I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti, in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

#### **Articolo 9 – Altre disposizioni igienico-sanitarie**

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

2. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta Comunale, previo parere conforme dei competenti organi tecnici dell'A.S.L..

#### **Articolo 10 – Subingresso**

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una SCIA da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti.

2. Il titolo abilitativo del dante causa si intende decaduto alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione/DIA/SCIA, possono gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa SCIA deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza del titolo abilitativo. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, il titolo medesimo decade salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

#### **Articolo 11 – Chiusura per ferie - Sospensione e decadenza - Cessazione**

1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, turni di apertura obbligatoria durante il periodo estivo.

2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva comunicazione al Servizio Commercio del Comune.

3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei

motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.

4. L'attività può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo stabilito nel provvedimento di diffida ad adempiere, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Responsabile del servizio competente dispone la revoca dell'autorizzazione o la decadenza della DIA/SCIA.

5. Deve essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio (mediante decadenza dell'autorizzazione o degli effetti prodotti dalla denuncia di inizio attività/Segnalazione Certificata di Inizio Attività) qualora:

- a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Servizio Commercio del Comune;
- b) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
- c) l'esercizio con più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.

6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Servizio Commercio del Comune entro 30 giorni dalla cessazione.

#### **Articolo 12 – Obbligo esposizione titolo abilitativo, tariffe, orari**

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile il titolo abilitativo alle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività.

2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potrà prevedere la possibilità di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.

3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, può autorizzare la deroga al calendario ed agli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

#### **Articolo 13 – Vigilanza e sanzioni**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, gli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.

2. L'esercizio dell'attività di estetista effettuata senza la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività è sanzionata ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 4 gennaio 1990 n.1, con una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 1.032,19.

L'esercizio dell'attività di acconciatore effettuata senza la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività è sanzionata ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, con una sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00.

In entrambi i casi, gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al Responsabile del Settore Vigilanza – Sezione Commercio, che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività abusiva.

3. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali è applicata una sanzione amministrativa da Euro 516,46 ad Euro 2.582,28, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della Legge 4 gennaio 1990 n.1.

4. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti professionali è applicata, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 174/2005, una sanzione amministrativa da Euro 250,00 ad Euro 5.000,00.

In entrambi i casi, gli organi di accertamento trasmettono segnalazione al Responsabile del Settore Vigilanza – Sezione Commercio, che adotta un provvedimento di immediata cessazione dell'attività sino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali, che accetta l'incarico mediante idonea dichiarazione da inviare al Servizio Commercio del Comune.

5. Salvo che il fatto non sia sanzionato da altre disposizioni normative, l'inosservanza ad altre norme contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 500,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i..

6. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, il responsabile del servizio competente ordina, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni. La ripetizione della violazione si ha quando lo stesso illecito sia stato accertato e contestato al trasgressore (od all'obbligato in solido), anche se non sia stata emanata l'ordinanza-ingiunzione o sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

#### **Articolo 14 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista dallo Statuto.

2. Con effetto dalla data in vigore, sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente testo.

**ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO**

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato

Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti

Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA

Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti

Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione

Rulli elettrici e manuali

Vibratori elettrici oscillanti

Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti

Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)

Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa

Scaldacera per ceretta

Attrezzi per ginnastica estetica

Attrezzature per manicure e pedicure

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza resistiva o capacitiva

Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa

Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati

Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione

Apparecchi per massaggi subacquei

Apparecchi per presso-massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa

Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflessogene dei piedi e delle mani

Laser estetico defocalizzato per la depilazione

Saune e bagno di vapore